11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



	RIBUNALE DI VELLETRI	í
_	dienza Ufficio esecuzioni immobiliari rt. 569 Procedura esecutiva contro	1
_	.p.c.	
	endita VERBALE DI UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLEUdienza	
C	on de- MODALITA' DI VENDITA <u>CON DELEGA A PROFESSIONISTA</u> del	
1	ega a \triangle CTE	
	sionista UDIZIARIE.IT	
S	sionista UDZARIE.IT	
	Il Giudice dell'esecuzione	
	Rilevato che l'avv V an la Felle per il creditore procedente /intervenuto insiste per l'emissione dell'ordinanza di vendita e chiede delegarsi un professionista ex art. 591 bis c.p.c.; riscontrata la completezza della documentazione depositata e la sua regolarità come attestata da	
. 15	professionista all'uopo delegato per il suo esame; vista la regolarità degli avvisi; visti gli artt. 569 e segg. C.p.c.	
Š	5 55 1	
+	esaminati gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto e quanto argomentato dell'	ė
	parti in udienza;	
	ritenuto di potere prendere a base del prosieguo della procedura le conclusioni della relazioni dell'esperto, sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto a stima del relativo valore di mescato, soprattutto all'esito dell'esplicita richiesta del creditore procedente o surrogante, che così assume ogne responsabilità al riguardo;	Ę-
	valutato che pertanto il prezzo da porte a base della vendita è pari a:	
	per LOTTO 1, (154,000/00 L0770 4) & 100.000/00	
	per LOTTO 1, (154,000/00 L0270 4) & 100.000/00 per LOTTO 2, (142,000/00 Lun 5) & 16,000/00	
	per LOTTO 3, € yo. in /-	
	ritenuto, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristich	1e
	del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;	
6	Visto l'art. 591 bis c.p.c.,	
	il professionista notaio/ avvocato fin Carlo Caparalle Caparalle	
	21 compunento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità appresso specific	, :a-
	te;	
	visto l'art.559 comma quarto c.p.c. nomina	
	dei beni pignorati il suddetto professionista delegato	
	GIUDIZIARIE.IT ovvero	
	l'Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri	
	Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione/o riproduzione a scopo commerciale ≃ Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009	
	TIN MOUNT	

11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)





Ciò premesso, così determina le modalità di espletamento delle attività delegate:

DISPONE

che il professionista delegato, oltre alle altre attività di cui all'art. 591 bis c.p.c. nella nuova formulazione, provveda:

- a. ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, ed in particolare a controllare la proprietà dei beni pignorati almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento -, informando immediatamente il g.e. di eventuali incompletezze o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita; provvedere, qualora i beni risultino di proprietà, anche solo in parte, di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'art. 498 c.p.c., ad informame il g.e.;
- b. relativamente al determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, riferirsi al prezzo determinato dal G.E. nel corpo del verbale di determinazione della vendita;
- c. agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma, fatto salvo quanto appresso stabilito;
- d. a relazionare periodicamente al g.e. lo stato dell'attuazione della delega e comunque almeno ogni sei mesi:
- e. alla notificazione della presente ordinanza ai creditori iscritti non intervenuti di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi all'udienza ex art. 569 c.p.c.;
- f. alla redazione dell'avviso di vendita contenente l'indicazione:
 - della descrizione del bene e dei diritti immobiliari oggetto della vendita con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato;
 - del valore dell'immobile determinato a norma dell'art.568;
 - della data fissata per l'apertura delle buste nella vendita senza incanto;
 - del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto ex art.571;
 - della data della vendita con incanto per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art.572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione;
 - del rialzo minimo da effettuarsi nell'ipotesi di vendita con incanto e nell'ipotesi di gara tra gli ofcarenti disposta ex art.573;
 - del termine non superiore a sessanta giorni per il versamento del saldo prezzo;
 - delle modalità di presentazione delle offerte per la vendita senza e con incanto;
 - del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima;
 - delle modalità di visita del compendio pignorato;
 - del recapito telefonico cui tivolgersi per ottenere informazioni circa la vendita;
 - dell'avvertimento che ogni maggiore informazione potrà essere assunta direttamente presso lo studio del professionista delegato;
 - della destinazione urbanistica del terreno tisultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; con espresso avvertimento, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citatesto uni Pubblicazione infiniale ad uso esclusivo personale a è vietata ggna febbraio 1985, ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2001 cui



all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbralo 1985, n. 47 entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di trasfe-timento; per tali notizie si farà riferimento alla relazione di stima;

che, qualora l'aggiudicatario abbia intenzione per il versamento del saldo prezzo di fare ricorso a mutuo bancario, egli dovrà formulate apposita istanza a pena di decadenza al momento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito erogante e che, in ogni caso, il termine per il versamento del saldo prezzo non sarà soggetto a proroghe qualora l'istituto mutuante non garantisca entro il termine fissato l'erogazione del mutuo;

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che essa è a corpo e non a
 misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la
 garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che
 l'immobile viene venduto libero esclusivamente da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di prgnoramenti e sequestri; che, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario, la liberazione
 dell'immobile sarà effettuata dal custode giudiziario solo se occupato dal debitore o da terzi
 senza titolo; che ogni onere professionale e fiscale derivante dalla vendita sarà a carico
 dell'aggiudicatario ivi comprese le spese e gli onorari per cancellazione delle trascrizioni e delle
 iscrizioni.
- Sarà data pubblicità dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 591 bis n°2 in relazione agli artt.570 e 490 c.p.c. nonché la comunicazione dell'avviso di vendita ai creditori e ai debitori.
- g. alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
- h. ad avvisare che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto, nonché l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del tispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come autorizzato del g.e.;
- i. a fissare i termini non superiore a centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di delega per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esaminare, fissando l'orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; ed è autorizzato a fissare, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, anche con lo stesso avviso la data stabilita per l'incanto;
- j. ad avvisare che l'offerta non sarà efficace se l'offerente non avrà prestato cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto (vedi art. 571 comma 2 cpc)
- k. ad avvisare che l'offerta dovrà essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale saranno annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte
- l. a stabilire che gli assegni per cauzione e fondo spese dovranno essere inseriti nella busta, che egli – o il suo delegato – sigillerà idoneamente al momento del deposito;
- m. alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
- 4. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583k
- o. sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584;
- p. sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

О

łi

1,

la

Ή

5,

ui

le alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attivila svolte, la dichiatazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatatio. Il verbale de-

11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



vrà essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegatalla procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma

r. alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591, a prezzo eventualmente ribassato;

s. alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587 o dell'ulteriore vendita senza incanto nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.574;

t. ad ordinare la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata dagli offerenti non risultati aggiudicatari.

u. alla ricezione del saldo prezzo e degli importi necessari al pagamento degli oneri fiscali;

v. alla predisposizione del decreto di trasferimento;

- w. alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasfenimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
 comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasfenimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 se non espressamente ed
 eccezionalmente esonerato dal Tribunale, precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti

 borquali e compensi saranno a carico dell'aggiudicatario:
- x. divenuta definitiva l'aggiudicazione, a depositare l'importo della cauzione e poi del saldo detratte le spese in prededuzione su di un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e vinco-lato all'ordine del giudice con successiva conversione in libretto vincolato presso l'istituto di credito

 Individuato nell'elenco delle Banche convenzionate indicate dal G.E. secondo un criterio obiettivo di rotazione:

y. a dare in ogni caso notizia al giudice dell'esito di ogni tentativo di vendita, sia esso senza incanto, sia esso all'incanto,

z. comunicare l'avviso di vendita ai creditori costituiti e al debitore almeno 45 gg. prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e della data fissata per l'incanto;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dovranno essere osservate le seguenti modalità di presentazione delle offerte:

Vendita senza incanto

le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa ESCLUSIVAMENTE presso lo studio del professionista delegato entro le ore 13,00 del giomo precedente la data della vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta:

2) l'offerta dovrà contenere:

il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare:

lle-

122

DD

€e-

le

<u>la-</u>

ie-≥d

ĬΠ

tc

'n



- o i dati identificativi del behe per il quale l'offerta è proposta;
- Findidazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di suma;
- qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di
 volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio
 l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;
- 4) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasfenbile intestato a "Notaio/Avvocato delegato dott.*** Proc. N.***" per un importo pari al 10° del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
- 5) salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile.
- 6) l'importo degli oneri tributari e delle spese sarà indicato all'aggiudicatario dopo la aggiudicazione ed essi dovranno essere versati nello stesso termine del saldo prezzo; tale circostanza dovrà essere ben evidenziata nell'avviso di vendita.
- 7) l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, dedotta la cauzione, dovrà essere depositato direttamente al professionista delegato salvo quanto previsto dalla richiamata normativa sul credito fondiario;
- 8) in caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;
- 9) le buste saranno aperte alla data fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rialzo minimo determinato per la vendita con incanto; se la gara non può aver luogo per la mancanza di adesione degli offerenti, può essere disposta la vendita a favore del maggiore offerente oppure può essere ordinato l'incanto; qualora le due maggiori offerte siano per lo stesso prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, sarà senz'altro ordinato l'incanto; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
 - il termine di pagamento del prezzo e degli onen tributari sarà, comunque, quello indicato nella offerta in busta chiusa.
- 11) il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.
- 12) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovratino essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato ai professionista delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito, se l'atto non sara stato supulato dallo stesso professionista delegato, dovra anche consegnare al professionista delegato copia dell'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestual mente alla presentazione del decreto sottoscotto per la trascrizione, il professionista delegato pre-



senterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 liltimo comma c.p.c. il professionista delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporte alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pacamento di parte del prezzo relativo al trasserimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di E**** da parte di *** a fronte del contratto di mutuo a rogito *** del *** rep. *** e che le parti mutuante e mutuatoria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necassaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggrudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione. L'appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del professionista delegato) tra il quarantesimo ed il sessantesimo giomo successivo all'aggiudicazione e non sarà prorosabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore, anche se fissato in data anteriore alla scadenza termine per il saldo prezzo;

nell'ipotesi in cui si debba procedere alla

Vendita con incanto

- ogni offerente, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto, ad eccezione del sabato, unitamente all'istanza di partecipazione, un assegno circolare non trasferibile, intestato a "Professionista delegato dott.*** Proc. n.***" di importo pari al decimo del prezzo base d'asta.
- 2) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura confincanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
- 3) entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall'incanto; salvo che nel con di aggiudicazione a seguito di gara ai sensi dell'art. 584 c.p.c., nel qual caso il termine coi sessanta giorni dalla medesima, essendo l'aggiudicazione immediatamente definitiva), l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a "Notaio/Avvocato delegato dott.*** Proc. n.***";
- 4) alla sola vendita con incanto si applica la disciplina dell'art.584 c.p.c.;
- 5) il professionista delegato stabilirà, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita all'incanto, quello di cui alla relazione di stima, con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo;

Il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dell'incanto questo non abbia luogo per qualunque mouvo, ad applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – l'articolo 591 c.p.c. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporte l'amministrazione giudiziaria.

to nbaga-

che

777-

ne-

נזענ

t3~

16-

un-

de-

di

to-

£Q-

:he

es-

10-

ase

uta

<u>'n-</u>

iel

ne

a),

di

JО-

to.

ito

on

:0-





della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante affissione per tre giorni consecutiva nell'Albo di questo Tribunale;

l'estratto dell'avviso di vendita con l'indicazione della data fissata per la presentazione delle offerte e della data della gara senza incanto dovrà essere pubblicato in un termine non superiore a centovenu e non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto sul quotidiano IL MESSAGGERO di Roma;

il testo dell'annuncio verrà inviato a: Piemme s.p.a., Divisione Pubblicità Legale. L'estratto dovrà essere inserito nell'apposito spazio pubblicitario domenicale riservato al Tribunale di Velletri, Esecuzioni Immobiliari. Esso verrà in linea di massima contenuto in due "moduli ripografici" (corrispondenti a 50/60 parole) e conterrà sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita, secondo la seguente scansione: 1) Comune ove è situato l'immobile 2) Quartiere, frazione, località, ecc. 3) Via, piazza, ecc. 4) Tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.) 5) Caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.) 6) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) 7) Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi) 8) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.) 9) Ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto 10) Termine per la presentazione delle offerte 11) Data, luogo ed ora della gara 12) Oratio fissato per l'apertura delle buste 13) Data, luogo ed ora della vendita con incanto 14) Numero R.G.E. della procedura 15) Nominativo del Giudice dell'Esecuzione 16) Nominativo e recapito telefonico del Custode 17) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni e sito internet;

pubblicazione almeno 45 gg. prima e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito internet www.astepiudiziarie.it oppure www.tribunaledivelletri.it;

nel caso in cui in conseguenza dell'esito negativo della vendita senza incanto si proceda alla vendita con incanto l'estratto dell'avviso di vendita con la data della vendita con incanto, ove non già pubblicizzata assieme alla vendita senza incanto, dovrà essere pubblicato in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita con incanto sul quotidiano IL MES-SAGGERO di Roma;

L'estratto dovrà essere inserito nell'apposito spazio pubblicitario domenicale riservato al Tribunale di Velletri, Esecuzioni limmobiliari. Esso verrà in linea di massima contenuto in due "moduli tipografici" (corrispondenti a 50/60 parole) e conterrà sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita, secondo la seguente scansione: 1) Comune ove è situato l'immobile 2) Quartiere, frazione, località, ecc. 3) Via, piazza, ecc. 4) Tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.) 5) Caratteristiche (superficie, vam, piano, interno, ecc.) 6) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) 7) Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi) 8) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.) 9) Ammontare del prezzo base per la vendita e di eventuali offerte in aumento 10) Termine ultimo per la presentazione dell'offerta, 11) Data, luogo ed ora dell'incanto, 12) Numero R.G.E. della procedura 13) Nominativo del Giudice dell'Esecuzione 14) Nominativo e recapito telefonico del Custode 15) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni e sito internet;

Plavviso, l'ordinanza di vendita e copia della relazione del C.T.U. con i relauvi allegati, dovranno essere inserio almeno 45 gg. prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto e fino al giorno della gara sul sito internet;

nel caso in cui in conseguenza dell'esito negativo della vendita senza incanto si proceda alla vendita con incanto con avviso separato, l'avviso, l'ordinanza di vendita e copia della relazione del C.T.U. con relativi allegati, dovianno essere inseriti sullo stesso sito almeno 45 gg. prima e fino al giorno dell'incanto. Nel caso di avviso unico per la vendita senza incanto e per l'eventuale incanto. Pinserva pro sara internanta della scadenza dei retinine per la pre Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni.

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



sentazione delle offerte della vendita senza incanto, e durerà fino al giorno dell'incanto, a meno che la vendita senza incanto non abbia avuto esito positivo

Il creditore pignorante ed i creditori intervenuti sono autorizzati a dare pubblicità della vendita nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, purchè nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e dignità del debitore esecutato e delle parti della procedura nel periodo compreso tra la data della vendita ed i novanta giorni anteriori ad essa. Le spese e gli oneri relativi a tali ulteriori forme pubblicitarie rimarranno ad esclusivo carico delle parti che li hanno sostenuti e non saranno rimborsabili dalla procedura esecutiva.

Autorizza ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo, a sue spese, non rimborsabili neppure ex art. 2770 cod. civ., all'ulteriore forma di pubblicità da hii richiesta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

La prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa sarà acclusa al più presto al fascicolo del professionista delegato, precisando sin d'ora che non è necessaria, ai fini dell'especibilità della vendita, la prova delle pubblicità ulteriori.

Le forme di pubblicità sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ai sensi dell'art. 591 c.p.c..

Il professionista delegato è autorizzato a prelevare le somme necessarie alla pubblicazione dell'avviso di vendita direttamente da quelle apprese alla procedura esecutiva e depositate sul conto corrente da lui acceso. Ove non siano disponibili somme o esse risultino insufficienti, inviterà il creditore pignorante (o gli altri creditori eventualmente intervenuti muniti di titolo esecutivo) a corrispondere entro un termine da lui imposto quanto necessario. Qualora i creditori non provvedano ad integrare il deposito, egli ne darà tempestiva informazione al Tribunale il quale fisserà l'udienza per l'audizione delle parti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Ricevuto il saldo prezzo il professionista delegato dovrà tempestivamente trasmettere al giudice dell'esecuzione per la sottoscrizione la bozza del decreto di trasferimento da lui predisposta unitamente a: 1) copia dell'avviso di vendita debitamente notificato; 2) copia del verbale d'aggiudicazione; 3) copia della pagina del quotidiano su cui è stata dato avviso della vendita nonché della pagina del sito internet su cui è stata effettuata la prescritta inserzione dell'annuncio di vendita; 4) dichiarazione sottoscritta da cui si evinca che egli ha rispettato gli adempimenti pubblicitati imposti dal Tribunale, ha provveduto alle notifiche precettate ed ha ricevuto, entro il termine imposto, quanto dovuto a titolo di saldo prezzo; 5) copia del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale, se previsto dalla legge.

Il decreto dovrà: a) essere redatto su carta uso bollo (non su fogli separati successivamente congiuni);
b) indicare espressamente la provenienza dell'immobile in favore del debitore esecutato; c) non prevedere cancellazioni di formalità diverse da quelle di cui all'art.586 c.p.c. (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti; d) contenere cancellazioni di tutte le suddette formalità esistenti fino al momento della redazione del decreto di trasferimento; trasmettere senza indugio – nel caso in cui non faccia luogo sil'assegnazione o ad ulterori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. – al giudice dell'esecuzione il fascicolo.

Nc dic ed der

rila le i pir

> II j co sec tiv

siv Se ne su gr

d€

Ri st

V

a)

de

(b)

I

 Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



Non appena l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva, il professionista delegato, se custode del compendio immobiliare pignorato, provvederà a sentire l'aggiudicatario in merito alla liberazione dell'immobile ed ad informare il giudice ai fini dell'emissione dell'eventuale ordine di liberazione; in tal caso, provvederà ad intimare a coloro che occupano l'immobile (se non muniti di titolo opponibile alla procedura) il rilascio del bene fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la consegna delle chiavi e la formale immissione in possesso. Decorso inutilmente tale termine, qualora, non vi sia stato spontaneo adempimento, il professionista delegato ne renderà immediatamente edotto il Giudice che provvederà alla nomina di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di rilascio.

Il professionista delegato timetterà gli atti al giudice dell'esecuzione unitamente alla parcella delle spese, competenze e degli onoran maturati redatta ai sensi del D.M. 25 maggio 1999, n.313 esclusivamente secondo lo schema disponibile in cancelleria, nonché il conto dei compensi relativi all'eventuale sua attività di custode. Contestualmente (ove non vi abbia già provveduto) provvederà a versare presso la cancelleria del Tribunale, con le modalità da queste indicate tutte le somme percepite trattenendo esclusivamente le somme ritenute di spettanza.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne darà tempestivo avviso al giudice per i relativi provvedimenti, e successivamente fisserà una nuova vendita del compendio immobiliare pignorato al prezzo base pari all'ultimo rilancio precedente a quello dell'aggiudicatario dichiarato decaduto.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riscosso il prezzo il G.E. provvederà alla distribuzione delle somme sulla base di un progetto predisposto dallo stesso o da un professionista all'uopo delegato.

Visto l'art.5 D.M. 23 maggio 1999, n.313:

DETERMINA

a) in € __3.000/00____ l'anticipo che — il creditore procedente /richiedente la vendita

dovrà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza.

netro il termine di 60eg dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista delegato non abbia escuzione alconto egli dovrà informarne il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a lissare udienza di comparizione delle parti al fine di adottare le decisioni più opportune alla prosecuzione della procedura.

b) In Euro 59 ... 100 l'acconto che il procedente | richiedente la vendita dovrà versare al custode nominato, autorizionando fin d'ora alla apertura di un libretto di risparmio presso lo stesso istituto bancario di cui sopra(pag. 4 lett. X).

AUTORIZZA

d professionista delegato:

- a) ad utilizzare le somme depositate dal creditore procedente per spese della procedura esecutiva;
- b) ad anguistre il nertificato di stato civile dei debitore esecutato al fine di venificare se i bem pignocati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.

un Ledera bi scedimori (และเกษา เกมเนค) กรคราชสาทา (กค) มาเกามที่โดเลกรถ น้อง ซะตอย่อกมาตัดถิ่นมา

11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



Dispone, infine, che: il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di ufficio, e dell'originale della perizia di stima previo rilascio di copia della medesima ove non
presente già in atti anche su supporto informatico, comunicando in modo idoneo alle parti giorno, ora,
luogo, e modalità in cui il predetto fascicolo potrà essere consultato ed, a partire da quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite
all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto.

Velletri, all'udienza del

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DEIL'ESECUZIONE

Dort. Riccardo Audino





